## NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

# ALLEGATO 15 PIANO ATTUATIVO DENOMINATO P4-1

AREA SITA IN COMUNE DI SCANZOROSCIATE VIA C.A. DALLA CHIESA – VIA ALDO MORO

	Il progettista
_	
	Ing. Zanga Bianca Maria
	La proprietà
	Immobiliare Cornelio s.r.l.

### NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.A.

Art. 1	Camp	Campo di applicazione		
Art. 2	Defini	Definizioni indici e parametri urbanistici ed edilizi		
	2.1	Superficie territoriale (St)		
	2.2	Superficie fondiaria (Sf)		
	2.3	Superficie coperta (Sc)		
	2.4	Superficie drenante (Sd)		
	2.5	Indice di piantumazione di aree scoperte (Np)		
	2.6	Superficie lorda di pavimento (Slp)		
	2.7	Volume (V)		
	2.8	Disposizioni per i nuclei di antica formazione, per i nuclei di interesse		
		storico ed ambientale siti in ambito agricolo e per gli edifici di interesse		
		storico, architettonico ed ambientale		
	2.9	Altezza delle fronti degli edifici		
	2.10	Altezza degli edifici (H)		
	2.11	Indice di fabbricabilità territoriale (It)		
	2.12	Indice di fabbricabilità fondiaria (If)		
	2.13	Rapporto di copertura (Rc)		
	2.13	Rapporto di permeabilità (Rp)		
	2.14	Abitante teorico		
	2.16	Distanze		
	2.17	Distanza tra i fabbricati (Df)		
	2.18	Distanza dei fabbricati dai confini (Dc)		
	2.19	Distanza dei fabbricati dalle strade (Ds)		
Art.3		Disposizioni generali		

#### **ART.1 - CAMPO DI APPLICAZIONE**

Le disposizioni di cui ai successivi articoli sono contenute nella presente allegato che forma parte integrante del Piano Attuativo ad indirizzo produttivo denominato P4-1 e P4-1\*.

#### ART. 2 - DEFINIZIONI INDICI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Le unità di misura e gli indici urbanistici ed edilizi utilizzati dagli atti del P.A. sono definiti come segue.

Gli indici e i parametri urbanistici di cui al presente articolo si applicano anche per misurare gli edifici ed insediamenti esistenti nonché le relative distanze e il relativo rapporto di copertura.

L'utilizzazione edificatoria del suolo è valutata e regolata utilizzando i seguenti parametri e definizioni.

#### 2.1 - Superficie territoriale (St)

Si misura in m<sup>2</sup>: è la superficie dell'intero ambito disciplinato da un piano attuativo, ambito che comprende le superfici fondiarie e quelle necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di ogni altra struttura od infrastruttura pubblica o di interesse pubblico o generale.

#### 2.2 - Superficie fondiaria (Sf)

Si misura in m<sup>2</sup>: è la superficie dell'area di pertinenza del fabbricato destinata all'edificazione secondo gli atti del PGT e gli eventuali piani attuativi.

#### 2.3 - Superficie coperta (Sc)

Si misura in m<sup>2</sup>: è costituita dalla superficie ottenuta attraverso la proiezione orizzontale del perimetro esterno delle costruzioni realizzate interamente o parzialmente fuori terra, compresi i cavedi, le chiostrine, le parti porticate e aggettanti, i bow window, le logge, con esclusione:

- a) per i fabbricati con destinazione residenziale, delle rampe e degli scivoli di accesso alle autorimesse o per il superamento delle barriere architettoniche e delle sole parti aggettanti aperte su più di un lato quali balconi, pensiline, sporti di gronda se aventi, rispetto il filo della facciata, uno sporto non eccedente m 1,50. Nel caso di sporti di dimensione superiore è inclusa la sola parte eccedente suddetta misura.
- b) per i fabbricati con destinazione diversa da quella residenziale, oltre alle suddette rampe ed agli scivoli di accesso alle autorimesse, delle superfici delle scale antincendio e di quelle occupate da

pensiline aperte almeno su tre lati e con lato sporgente dal fabbricato di misura pari o inferiore a 3,00 m,. In caso di lato sporgente superiore a 3,00 m, l'intero sporto è computato nella Sc.

Nella verifica della Sc si tiene conto delle eventuali disposizioni specifiche dettate da norme vigenti in materia di coibentazione termoacustica o di inerzia termica.

Per costruzioni completamente interrate, agli effetti delle distanze dai fabbricati, dai confini e dalle strade e del rapporto di copertura, si intendono quelle aventi solaio di copertura con il piano finale posto a quota inferiore o uguale alla quota 0,00 come definita al successivo punto 2.6.

#### 2.4 - Superficie drenante (Sd)

E' la superficie di terreno libera da qualsiasi costruzione, in soprasuolo e in sottosuolo, con esclusione delle strutture a sbalzo o aggettanti la cui sporgenza non ecceda i 2,50 mt rispetto al filo dell'edificio, se poste ad una altezza superiore a mt. 3.00. Su tale superficie sono consentite esclusivamente pavimentazioni, senza sottofondo cementizio o comunque impermeabilizzato, per la formazione di spazi e percorsi pedonali, a condizione che le pavimentazioni stesse non abbiano un'estensione superiore al 20% dell'intera Sd. La superficie eventualmente eccedente deve essere considerata non drenante.

#### 2.5 - Indice di piantumazione di aree scoperte (Np)

E' il rapporto tra il numero di piante ad alto fusto e la superficie drenante. Il completamento dell'indice Np può essere raggiunto anche con piantumazioni esterne alla recinzione.

L'indice di piantumazione si applica agli interventi di nuova costruzione, di ampliamento oltre il 10% della SIp esistente, di ristrutturazione urbanistica nonché agli ambiti di trasformazione.

Gli interventi finalizzati al raggiungimento dell'indice di piantumazione, nel caso di mancanza di sufficiente area all'interno del lotto di intervento, potranno essere realizzati, su proposta del privato e/o su indicazione dell'Amministrazione comunale, anche in luogo diverso da quello oggetto delle opere, privilegiando le aree comprese nei PLIS o pubbliche o di fruizione pubblica.

#### 2.6 - Superficie lorda di pavimento (SIp)

Si misura in m²: è costituita dalla somma delle superfici di tutti i piani o soppalco entro e fuori terra (compresi quelli a soppalco, gli ascensori e le scale interne ed esterne -di collegamento di piani fuori terra- conteggiate una sola volta per la loro superficie proiettata in pianta, anche se aperte), al lordo delle murature anche perimetrali nonché di ogni altra area pavimentata coperta e chiusa su almeno tre lati, fatto salvo quanto stabilito ai commi successivi.

Nei fabbricati con destinazione residenziale o mista con prevalenza della destinazione residenziale non sono computate nella SIp:

- le superfici a portici o gallerie di uso pubblico;
- le superfici a parcheggio privato -intendendosi per tali gli spazi necessari tanto alla sosta quanto alla manovra- costituite come pertinenza di edifici o di unità immobiliari, per la parte non eccedente la quantità di 1 m²-ogni 5 m³-di volume; nel caso in cui i relativi volumi siano interrati (intendendosi per tali tutto ciò che è posto sotto la quota zero di cui al successivo art. 2.9), saranno escluse dal computo anche le superfici eccedenti le quantità minime citate;
- le superfici di sottotetti la cui altezza, misurata internamente senza considerare eventuali strutture intermedie o partizioni, non sia superiore a m 2,30 al colmo, m 0,80 all'imposta e con una pendenza massima del 35%;
- le superfici dei vani e degli spazi strettamente necessari a contenere le apparecchiature principali ed accessorie degli impianti tecnici al servizio dei fabbricati (impianti idrici, termici, di condizionamento, captazione dell'energia solare, di sollevamento, elettrici, telefonici, fognari, del gas ecc.), compresi i relativi ed esclusivi spazi di accesso;
- nei fabbricati costituiti da almeno quattro unità immobiliari, i vani ascensori e i vani scala comuni alle singole unità, calcolati nella loro proiezione;
- le superfici delle terrazze, dei balconi, delle logge, dei portici e delle superfici sottostanti le pensiline e le tettoie aperte almeno su due lati;
- le superfici a cantina e in genere a servizi e accessori posti ai piani interrati sottostanti e adiacenti al fabbricato principale per la parte non eccedente il 100% della restante SIp;
- le superfici delle serra solari, a condizione che esse siano interamente trasparenti, salvo la struttura di supporto e il pavimento, e non abbiano superficie superiore al 10% della superficie coperta dell'edificio; la dimostrazione della finalità di risparmio energetico dovrà essere prodotta attraverso uno specifico elaborato tecnico che ne certifichi le prestazioni.

Nei fabbricati con destinazione diversa da quella del precedente comma non sono computate nella SIp:

- le superfici occupate da impianti di depurazione;
- i vani adibiti esclusivamente all'insediamento di impianti tecnologici non utilizzati per la produzione;
- le superfici occupate da silos e serbatoi <del>non</del> utilizzati per la produzione;
- le superfici coperte di pensiline o da tettoie aperte almeno su tre lati, per la parte non eccedente il 10% della restante Slp;
- le scale di servizio e di sicurezza quando richieste da specifiche norme antincendio;

- le superfici dei piani seminterrati o interrati destinati a parcheggio privato per la parte non eccedente lo standard di legge;
- le superfici dei piani posti a quota inferiore alla quota 0.00 destinati a deposito e stoccaggio di materiali senza permanenza fissa di persone sino ad un massimo del 5% della SIp ammissibile.

Ove però l'altezza interna dei locali superi i m 4,00 (in caso di edifici a prevalente destinazione residenziale) ovvero i m 4,50 (in caso di edifici a prevalente destinazione non residenziale e non industriale), la relativa SIp è calcolata applicando a quella come sopra definita il coefficiente determinato dal rapporto tra l'altezza perimetrale interna reale (calcolata dall'estradosso del pavimento sino all'intradosso del solaio di copertura) e il divisore fisso 3 (o 4).

Nella verifica della SIp si tiene conto delle eventuali disposizioni specifiche dettate da norme vigenti in materia di coibentazione termoacustica o di inerzia termica.

#### 2.7 - Volume (V)

Si misura in m³. E' definito dal prodotto della SIp per l'altezza virtuale di m 3,00 in caso di edifici a prevalente destinazione residenziale e per l'altezza virtuale di m 4,00 in caso di edifici a prevalente destinazione non residenziale.

La definizione di volume è utilizzata per il calcolo dei contributi e dei parcheggi di pertinenza nonché ogniqualvolta sia necessario ricorrere al volume come unità di misura. In casi particolari, indicati negli atti del PGT, può essere fatto riferimento al volume fisico di manufatti esistenti.

2.8 - Disposizioni per i nuclei di antica formazione, per i nuclei di interesse storico ed

ambientale siti in ambito agricolo e per gli edifici di interesse storico, architettonico ed

ambientale

Le disposizioni di cui ai punti 2.3, 2.6 e 2.7 del presente articolo non si applicano per le ristrutturazioni edilizie anche con demolizione e ricostruzione da realizzare all'interno del perimetro dei nuclei di antica formazione, dei nuclei di interesse storico ed ambientale siti in ambito agricolo nonché degli edifici di interesse storico, architettonico ed ambientale a condizione che l'intervento mantenga il medesimo ingombro planivolumetrico (sagoma e sedime) dei manufatti preesistenti e sia compatibile con il grado di intervento previsto.

Nella verifica dei limiti di giacitura, altezza, volume e sagoma esistenti si tiene conto delle eventuali disposizioni specifiche dettate da norme vigenti in materia di coibentazione termoacustica o di inerzia termica.

#### 2.9 - Altezza delle fronti degli edifici

Si misura in m. Per ciascun fronte è la distanza tra la quota 0,00 misurata sull'asse della fronte stessa e la quota più alta tra il bordo inferiore della linea di gronda e l'intradosso del solaio orizzontale di copertura dell'ultimo piano abitabile; nel caso in cui la copertura dell'ultimo piano abitabile sia inclinata verrà considerato il punto medio.

Nel caso di edifici industriali l'altezza delle fronti si misura fino all'intradosso della trave di copertura piana ovvero sino al punto medio dell'intradosso della copertura inclinata.

La quota 0,00 è costituita:

- per la parte prospiciente la sede stradale, dalla quota media del marciapiede oppure -nel caso in cui manchi il marciapiede- dalla quota media della strada maggiorata di cm15;
- per le altre fronti dal piano naturale di campagna.

Nel caso di realizzazione di ampliamenti di comparti produttivi, la quota 0.00 è costituita dalla quota del piazzale sulla quale sono realizzati i capannoni esistenti adiacente al lotto oggetto di intervento.

Qualora l'edificio sorga a distanza superiore a m 10,00 dalla strada, o qualora la strada stessa si trovi in trincea, ovvero il terreno abbia pendenza superiore al 15%, ovvero l'edificio sorga all'esterno del territorio urbanizzato, la quota 0,00 per ciascuna fronte sarà costituita dal piano naturale di campagna.

Nel caso di costruzioni su terreni aventi pendenza compresa tra il 5% e il 15% e in quelli con pendenza superiore al 15% il fronte verso valle potrà superare rispettivamente di m 1,00 e di m 1,50 l'altezza massima fissata dal PGT per la zona.

La misura dell'altezza delle fronti non tiene conto delle maggiorazioni corrispondenti a bocche di lupo e agli accessi esterni, carrabili e pedonali, al piano seminterrato o interrato, purché gli accessi stessi, realizzati in trincea rispetto alla quota 0,00, non siano di larghezza superiore a m 5,50.

Per piano naturale di campagna si intende la quota del terreno esistente prima di eventuali lavori di sbancamento o di sistemazione ovvero, se inferiore (in termine assoluti), la quota del terreno sistemato a seguito di suddetti lavori.

Nella verifica dell'altezza si tiene conto delle eventuali disposizioni specifiche dettate da norme vigenti in materia di coibentazione termoacustica o di inerzia termica.

#### 2.10 - Altezza degli edifici (H)

Si misura in m. E' costituita dalla media aritmetica delle altezze di ciascuna fronte. Non sono soggetti al rispetto dell'altezza - compatibilmente con le esigenze ambientali - i tralicci di elettrodotti, le torri per le telecomunicazioni, i serbatoi idrici, i volumi tecnici di limitata entità (come gli extracorsa degli ascensori), i campanili, nonché - nelle zone a destinazione industriale - i camini, le torri di raffreddamento, le ciminiere e i silos. L'altezza massima (H max) è stabilita, per le diverse parti del territorio, dagli atti del PGT.

#### 2.11 - Indici di fabbricabilità territoriale (It)

Esprime in m²/m² o in m²/ha la superficie lorda di pavimento (SIp) realizzabile per ogni metro quadrato o ettaro della superficie territoriale St.

Negli ambiti soggetti a piano esecutivo l'edificabilità territoriale può essere espressa in valore assoluto con l'indicazione della SIp da realizzare.

La SIp s'intende attribuita uniformemente a ciascuna porzione della superficie territoriale (St) dell'ambito di intervento; la SIp così attribuita ad aree per le quali sia previsto l'uso pubblico o sulle quali comunque non sia prevista l'edificazione, sarà realizzata, previe le necessarie intese tra i proprietari e con il Comune, sulle porzioni in cui è invece prevista l'edificazione.

#### 2.12 - Indice di fabbricabilità fondiaria (If)

Esprime in  $m^2/m^2$  o in  $m^2/ha$  la superficie lorda di pavimento (Slp) da realizzare per ogni  $m^2$  o ettaro della superficie fondiaria Sf .

#### 2.13 - Rapporto di copertura (Rc)

Esprime in m²/m² il rapporto percentuale massimo consentito tra superficie coperta (Sc) e superficie fondiaria (Sf).

#### 2.14 - Rapporto di permeabilità (Rp)

Esprime il rapporto percentuale minimo consentito tra la superficie drenante (Sd) e la superficie fondiaria (Sf) oppure –in caso di piano attuativo- la superficie territoriale (St).

#### 2.15 - Abitante teorico

Per la verifica del rispetto degli obiettivi, delle previsioni e delle prescrizioni degli atti di PGT, un abitante è considerato pari a 50 m² di Slp.

#### 2.16 - Distanze

La distanza tra fabbricati, ivi compresi i corpi accessori, nonché dei fabbricati dalle strade e dai confini di proprietà, è disciplinata dalle disposizioni di cui appresso ferme comunque le disposizioni di legge vigenti in materia.

La distanza tra i fabbricati si misura su tutte le linee ortogonali al piano della parete esterna di ciascuno dei fabbricati.

La distanza dei fabbricati dalla strada si misura su tutte le linee ortogonali al ciglio della strada stessa, come definito dal Codice della Strada.

La distanza dei fabbricati dai confini di proprietà si misura su tutte le linee ortogonali a questi ultimi.

Ai fini della misurazione delle distanze non si tiene conto di eventuali volumi tecnici, scale aperte, balconi e sporti di gronda la cui sporgenza, rispetto al filo di facciata, non ecceda m 1,50. In caso di sporgenza maggiore di aggetti e sporti si tiene conto dell'intera sporgenza.

Nella verifica della misura delle distanze si tiene conto delle eventuali disposizioni specifiche dettate da norme vigenti in materia di coibentazione termoacustica o di inerzia termica.

Su tutto il territorio comunale, per gli interventi di nuova costruzione, di ampliamento, di sopralzo e, ove non siano mantenuti la sagoma ed il sedime preesistenti, di ristrutturazione edilizia, sono prescritte le distanze di cui ai successivi punti. Il Piano delle Regole, però, può prevedere una disciplina speciale delle distanze per interventi di ampliamento e di sopralzo, ferma comunque restando la distanza minima tra i fabbricati.

Possono essere previste distanze inferiori a quelle stabilite nei successivi punti, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani attuativi convenzionati con progetto planovolumetrico, sempre che gli edifici siano progettati e realizzati in modo da assicurare illuminazione ed aerazione appropriate.

#### 2.17 - Distanza tra i fabbricati (Df)

E' la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, tra la superfici coperte, anche di uno stesso edificio. Non vengono però considerate, agli effetti delle distanze tra pareti opposte, le rientranze purché il lato aperto sia almeno il doppio del lato ortogonale alla parete, ovvero purché determinino una superficie non superiore a m² 5.

E' prescritta una distanza minima di m 10 rispetto a pareti di fabbricati antistanti, salvo il caso in cui nessuna delle due pareti sia finestrata (intendendosi per tale la parete su cui siano poste una o più vedute); in quest'ultimo caso vale la disposizione di cui all'art. 873 c.c..

Nelle zone soggette a piano attuativo è altresì prescritta tra pareti finestrate di fabbricati antistanti la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora i fabbricati si fronteggino per un tratto non inferiore a m 12,00.

Nelle zone consolidate, quando tra i fabbricati sia interposta una strada di pubblico transito, non si applicano le suddette disposizioni ma deve essere mantenuto l'allineamento esistente o prescritto rispetto al confine della strada.

Nelle zone produttive la distanza non si verifica rispetto a manufatti non destinati alla permanenza di persone.

Nei nuclei di antica formazione, la distanza minima tra fabbricati non può essere inferiore a quella intercorrente tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.

Ai fini del calcolo della distanza dai fabbricati non si tiene conto dei fabbricati accessori esistenti alla data del 31 dicembre 2015 e aventi altezza all'estradosso inferiore a m 3,00.

#### 2.18 - Distanza dei fabbricati dai confini (Dc)

In tutte le zone -salvo quelle soggette a piano attuativo- per gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento la distanza minima dai confini deve essere di m 5,00.

Nelle zone soggette a piano attuativo la distanza minima dal confine deve essere pari alla metà dell'altezza della nuova costruzione e comunque non inferiore a m 5,00.

E' consentita la costruzione sul confine, salvi eventuali diritti dei terzi, nei seguenti casi:

- previo accordo trascritto nei registri immobiliari con il proprietario del lotto confinante, eve tale lotto sia libero da qualsiasi edificio;
- sul lotto confinante esista una costruzione (diversa da autorimessa o accessorio) a confine, a condizione che l'altezza e la larghezza della parete a confine del nuovo edificio non superino quelle dell'edificio preesistente; in questo caso, il titolo abilitativo è rilasciato o si forma a seguito di procedimento a cui il confinante sia stato chiamato a partecipare;
- previo accordo trascritto nei registri immobiliari con il proprietario del lotto confinante, ove, su tale lotto, esista una costruzione a confine e la nuova costruzione sia prevista a confine anche non in corrispondenza del fabbricato esistente:
- l'edificazione sui due lotti avvenga contestualmente in forza di un unico atto autorizzativi o su progetto unitario con impegnativa dei proprietari a realizzare entrambi gli edifici.

La distanza di un nuovo fabbricato dal confine potrà essere inferiore a m 5,00 quando esista accordo trascritto nei registri immobiliari con il proprietario confinante contenente l'impegno di

quest'ultimo ad assumere a proprio carico il maggiore arretramento necessario per assicurare, in ogni caso, il rispetto delle distanze tra fabbricati di cui al precedente art. 2.17, distanze che sono da considerarsi inderogabili.

Le parti interrate delle costruzioni possono essere realizzate -in tutte le zone- a confine, o ad una distanza inferiore a mt 5. Per parti interrate delle costruzioni si intendono quelle aventi una copertura il cui estradosso sia posto a quota inferiore od uguale alla quota zero.

Il confine con zone ed aree destinate ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico, ovvero a viabilità, è equiparato al confine di proprietà.

Gli elaborati del PGT potranno individuare graficamente specifiche linee di arretramento dell'edificazione ovvero prevedere distanze dai confini maggiori in considerazione delle caratteristiche del nuovo fabbricato ovvero di quelle della zona confinante.

#### 2.19 - Distanza dei fabbricati dalle strade (Ds)

Nel tessuto urbano consolidato, per gli interventi di nuova costruzione, di ricostruzione, di ampliamento è prescritta una distanza minima dalle strade (non esclusivamente pedonali o ciclabili) di m. 5; ove, però, nell'ambito del medesimo isolato e sullo stesso lato della strada, gli edifici esistenti abbiano, rispetto alla medesima strada, un allineamento (valutato anche dalla Commissione per il paesaggio) uniforme o, comunque, prevalente ad una distanza diversa dai m 5, la nuova costruzione dovrà rispettare detto allineamento esistente. In caso di sopralzo è consentito, anche, il mantenimento della distanza esistente.

Per gli interventi in aree esterne al tessuto urbano consolidato è prescritta una distanza minima dei fabbricati dal confine delle strade pubbliche e di uso pubblico (non esclusivamente pedonali o ciclabili) pari a:

- m 5,00 per le strade di larghezza prevista dal PGT inferiore a m 7,00;
- m 7,50 per le strade di larghezza previste dal PGT fra i m 7,00 e i m 15,00;

salvo maggiore profondità della fascia di rispetto o maggiore distanza della linea di arretramento dell'edificazione eventualmente indicate graficamente nelle tavole di PGT o stabilite in sede di piano attuativo.

Per gli interventi nei nuclei di antica formazione, deve essere mantenuta la distanza tra gli edifici preesistenti e le strade; in caso di interventi di nuova costruzione va rispettato l'allineamento esistente, nell'ambito del medesimo isolato, sullo stesso lato della strada. In caso di sopralzo è consentito, anche, il mantenimento della distanza esistente.

Eventuali costruzioni completamente interrate dovranno essere arretrate di almeno m 3 rispetto al confine stradale e non potranno comunque estendersi oltre il limite della eventuale fascia di rispetto o della linea di arretramento dell'edificazione indicati graficamente nelle tavole di PGT.

La larghezza delle strade è quella in concreto esistente, per le strade già realizzate e per le quali non sia previsto alcun ampliamento; per le strade non esistenti e per quelle per cui sia previsto un ampliamento, la larghezza è invece quella risultante dal Piano dei Servizi o da altro progetto o strumento che la definisce.

Il confine stradale è definito dal Codice della strada. Sono in ogni caso fatte salve le maggiori distanze previste dal Codice della strada e dal relativo regolamento.

#### **ART. 3 – DISPOSIZIONI GENERALI**

Per tutto quanto non contemplato nel presente allegato, si rimanda alle disposizioni contenute nelle N.T.A. della variante nr. 2 al PGT approvata definitivamente con deliberazione di Consiglio Comunale del 27.09.2017 nr. 61.